



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 23/2024

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA** la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole”, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e concernente, specificatamente gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- VISTO** il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- VISTO** il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 novembre 2012, n. 1151/2012, recante “regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”;
- VISTA** la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il regolamento della Commissione europea 17 giugno 2014, n. 651/2014 recante “Categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato”;
- VISTO** il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016 recante “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”;
- VISTO** il regolamento della Commissione europea 2 luglio 2020, n. 972/2020, recante “Modifica al regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023”;
- VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- VISTA** la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”;

- VISTO** il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della regione Emilia-Romagna;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella G.U.R.I. n. 110 del 12 maggio 2023;
- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella G.U.R.I. n. 129 del 5 giugno 2023;
- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella G.U.R.I. n. 136 del 13 giugno 2023;
- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 141 del 19 giugno 2023;
- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella G.U.R.I. n. 151 del 30 giugno 2023;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023 con foglio n. 2026;
- VISTA** l'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- VISTA** l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in pari data, foglio n. 2785, con la quale, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi alle imprese titolari di attività economiche e produttive ovvero agricole situate, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge convertito, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
- VISTA** l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in pari data, foglio n. 2948, con la quale, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi agli immobili di edilizia abitativa e le relative pertinenze, situate, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge convertito, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
- VISTO** l'articolo 15 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023) del decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181;
- VISTO** l'articolo 16 (Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione) del decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181;
- VISTA** l'ordinanza n. 20/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, emanata in data 15 gennaio 2024, con la quale si disciplina la determinazione dei costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) dell'ordinanza n. 11/2023, da riconoscere alle imprese agricole;
- RAVVISATA** l'opportunità di rivedere alcune modalità attuative delle ordinanze n. 11/2023 e 14/2023 al fine di assicurare in maniera più celere il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti agli immobili di edilizia abitativa e relativa pertinenze in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

ACQUISITA l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 11/2023 emanata in data 25 ottobre 2023)

1. Modifiche e integrazioni all'articolo 1:
 - a) al comma 2, dopo le parole "... comma 1," sono eliminate le parole "lettera b),"
 - b) al comma 2, alla fine del periodo, il numero "2" è sostituito dal numero "1";
 - c) al comma 3, lettera a), la frase dalle parole "beni mobili strumentali" fino alla parola "impianti" è sostituita dalla seguente frase "beni strumentali: i beni mobili e immobili, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa, ivi compresi macchinari, automezzi, mobili ed arredi, terreni, impianti e".
2. Integrazioni all'articolo 2:
 - a) al comma 1, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il punto "3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate."
 - b) al comma 1, lettera b), dopo il punto 2) è inserito il punto "3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate."
3. Modifiche e integrazioni all'articolo 3, comma 1:
 - a) alla lettera d), il punto 5) è così riscritto "pertinenze, comprese le recinzioni, per la quota di proprietà ove le stesse siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva (ad esempio: magazzini). In fase di presentazione dell'istanza dovrà essere specificato l'eventuale richiesta di contributo per la parte non destinata all'attività economica e produttiva che non rientra nel computato totale del contributo;
 - b) in coda alla lettera l), è inserita la seguente frase " , o con produzione arborea e arbustiva di tipologia differente dalla preesistente nel caso in cui, per esigenze di carattere agronomico (a titolo di esempio per causa dell'insalubrità del terreno), non sia possibile il reimpianto della medesima specie e/o varietà e/o non necessariamente della stessa tipologia e/o schema di allevamento per oggettive esigenze agronomiche e/o tecniche e/o economiche, dandone giustificazione nella prevista perizia asseverata. Il costo ammissibile a contributo non potrà in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello "status quo ante";
 - c) la lettera m), è così riscritta "il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza, o per la realizzazione di nuovi manufatti nel caso in cui non risulti tecnicamente possibile e/o conveniente ripristinare quelli danneggiati. In tale caso, il tecnico dovrà debitamente giustificare le ragioni oggettive a supporto che dovranno essere espressamente indicate nella prevista perizia asseverata;"
 - d) la lettera t) è così riscritta "i danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018;"
 - e) alla lettera x) al termine, dopo "asseverata" è inserita la frase "ad esclusione delle

- produzioni agricole di cui all'allegato 1 n° 1 del TFUE”;*
- f) alla lettera y) è eliminato il periodo: *“esclusivamente per i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri;*
- g) dopo la lettera aa) è aggiunta la seguente lettera *“bb) lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali nonché per le attività di cui alla lettera u) e v) del presente articolo. Tali lavori in economia potranno essere ammessi a contributo se il costo sostenuto per la manodopera utilizzata nonché le spese per acquisto dei materiali sono realizzati direttamente dal titolare/i dell'impresa e/o suoi coadiuvanti e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro.”;*
4. Modifiche all'articolo 3, comma 4, è eliminata la frase *“e deve basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico prima dell'evento.”;*
5. Modifiche all'articolo 3, comma 5, la lettera a) è così riscritta *“riparazione, il valore della riparazione non deve superare il costo di sostituzione del bene danneggiato;”*
6. Integrazioni all'articolo 3, comma 7, lettera a), alla fine del punto 2) è aggiunto il seguente periodo: *“Il contributo minimo che sarà riconosciuto per la perizia è pari a euro 750,00 (settecentocinquanta/00);”;*
7. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: *“Articolo 3 bis (Deroghe) 1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, al fine di consentire un rapido rientro alle normali condizioni di vita e di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, i comuni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della disciplina edilizia, possono provvedere in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. In particolare, nei casi in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di un'amministrazione diversa dal comune, necessario ai fini del perfezionamento del titolo edilizio, lo Sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza dei servizi semplificata anche in modalità asincrona da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nullastata relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo”.*
8. Modifiche e integrazioni all'articolo 4:
- a) al comma 1, lettera a) è stralciato il seguente periodo *“o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività e i relativi interventi di ripristino non migliorino e/o incrementino le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio ed efficienza;”*
- b) al comma 2, dopo le parole *“alla lettera aa)”* sono inserite le parole *“e bb)”*;
- c) il comma 3 è così riscritto: *“La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo non è accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, che non richiedono la presentazione di una pratica edilizia costituendo attività edilizia libera a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “Approvazione del*

glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222". Il Commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti, al fine di verificare la regolarità edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. In tali casi, i comuni interessati provvederanno al rilascio della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli, richiedendo al privato, se necessario, integrazione documentale. Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarità, il contributo non sarà erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, già avvenuta, si procederà ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti."

9. Modifiche all'articolo 5, comma 7 le parole "30 (trenta)" sono sostituite con le parole "60 (sessanta)";
10. Modifiche all'articolo 6:
 - a) al comma 1, dopo la parola "imprese" sono aggiunte le seguenti parole " , ovvero i soggetti beneficiari, ";
 - b) al comma 1, lettera g) le parole "al fatturato" sono sostituite con le seguenti parole "ai ricavi delle vendite e delle prestazioni";
 - c) il comma 2 è così riscritto: "Tutte le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa, e alla data di rendicontazione delle spese, a pena di revoca dei contributi concessi e/o erogati;";
 - d) al comma 4 la frase "se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti" è sostituita dal seguente periodo "ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – articolo 1, comma 53 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e s.m.i.), ove tali disposizioni ne prevedano l'obbligatorietà, fatti salvi i casi di lavori già realizzati alla data del 25 ottobre 2023.";
11. Integrazioni all'articolo 7: dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
 4. *Per i danni nelle parti comuni condominiali, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore del condominio, che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale costituita ai sensi delle maggioranze previste dal Codice civile in relazione alla natura dei lavori, con indicazione delle quote millesimali di ciascun proprietario ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.*
 5. *Per i danni nelle parti comuni per i quali non è obbligatoria la nomina dell'amministratore, la domanda di contributo è presentata da uno dei proprietari, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari (modello in allegato 8 alla presente ordinanza). La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al proprietario che ha ricevuto la procura speciale, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori."*
12. Modifiche all'articolo 9, comma 3, lettera b), al punto 8) dopo le parole "dell'immobile" sono aggiunte le parole "ove previsto" ed è eliminato il periodo "quando necessario ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della presente ordinanza;"
13. Modifiche all'articolo 10:

- a) al comma 4, il numero “1” è sostituito dal numero “2”;
- b) al comma 5, il numero “3” è sostituito dal numero “4”;
- c) il comma 6 è così riscritto: *“Non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento totale o parziale del ramo di azienda, ovvero di fusione o scissione, successivamente all’evento alluvionale, qualora il soggetto subentrante dichiara di continuare, nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi, l’attività d’impresa. Il trasferimento, totale o parziale del ramo d’azienda, dovrà risultare da atto pubblico nel quale il cedente dovrà dichiarare di non aver percepito alcun indennizzo o contributo, di qualunque natura, ovvero di averlo percepito o di aver presentato istanza per percepirlo, precisando importo richiesto, ente o società erogatrice. La mancata indicazione nell’atto pubblico delle dichiarazioni di cui al precedente periodo sarà comunque considerata espressione della mancata percezione di contributi, ovvero indennizzi, di qualunque natura, nonché di non aver presentato istanze per il loro ottenimento, configurandosi, ai fini del presente comma, quale dichiarazione implicita. Il cedente è ritenuto responsabile per le dichiarazioni, esplicite o implicite, riportate nel citato atto pubblico. Altresì, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento dell’attività della cooperativa ad altra cooperativa sociale rientrante tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbia sede operativa nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi”*.

14. Modifiche e integrazioni all’articolo 11:

- a) il primo periodo del comma 2 è così riscritto *“I comuni, all’avvio dell’istruttoria, devono altresì verificare, ove necessario e a esclusione delle attività in edilizia libera previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell’ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, l’assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l’inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Omissis”*;
- b) il comma 3 è così riscritto: *“I comuni completano le verifiche di cui al comma 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle domande che, non presentando vizi o difformità rispetto ai criteri indicati nella presente ordinanza, sono considerate ricevibili. Qualora all’esito dell’istruttoria di cui al comma 2 si riscontrino difformità rispetto ai requisiti necessari per l’ammissibilità dell’istanza di concessione dei contributi, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è interrotto e i comuni provvedono a notificare attraverso richiesta di integrazioni, al soggetto interessato i vizi e le difformità ostative all’accoglimento della domanda, dando un tempo di 10 (dieci) giorni al fine di regolarizzare la propria posizione, anche a mezzo di integrazione documentale, per l’eventuale ottenimento dell’esito positivo dell’istruttoria. All’esito della mancata, parziale o infruttuosa integrazione o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., a inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro 10 (dieci) giorni dal suddetto preavviso.”*;
- c) al comma 5, tra le parole *“All’esito ... delle verifiche”* è aggiunta la parola *“positivo”*. Nell’ultimo periodo, la frase *“Se la domanda non è ricevibile viene respinta”* è così sostituita *“All’esito delle infruttuose integrazioni o della mancata o parziale risposta del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., a inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazioni al soggetto interessato e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro 10 (dieci) giorni dal suddetto preavviso.”*;
- d) al comma 6 è eliminata la frase *“ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,”*.

15. Modifiche all'articolo 12, il comma 4 è così riscritto: *“Entro il termine di 18 mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, dalla notifica del decreto di concessione, l'impresa beneficiaria dovrà presentare, per il tramite della piattaforma informatica all'uopo implementata, al comune territorialmente competente tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi, nonché le fatture anche in formato cartaceo, ovvero copia di cortesia, relative all'ultimazione dei lavori e ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postali, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari, che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136). Il termine concesso per la rendicontazione finale delle spese di 18 mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, può essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, previa valutazione con apposita determinazione del comune, che la propone al Commissario straordinario”*;
16. Modifiche all'articolo 14, comma 4, lettera f, la parola *“non”* è eliminata. Dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera *“i) il beneficiario, entro i tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo:*
- 1) cessi o delocalizzi l'attività produttiva al di fuori dei territori di cui all'articolo 1 della presente ordinanza;*
 - 2) modifichi o alteri la natura dei beni indennizzati;*
 - 3) alieni o dismetta dal processo produttivo i beni indennizzati.”*
17. Conseguentemente alle modifiche apportate dalla presente ordinanza:
- a) all'Allegato 1, relativo alla domanda di contributo:
 - 1) alla sezione 3, lettera d), punto 5) dopo la parola *“pertinenze”* è inserito *“comprese le recinzioni, per la quota di proprietà”*; è eliminato il periodo *“ovvero nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato; per la definizione di unità strutturale, si rinvia alle norme tecniche di costruzione (NTC 2018 e s.m.i.)”*;
 - 2) in coda alla lettera l) è inserito *“, o con produzione arborea e arbustiva di tipologia differente dalla preesistente nel caso in cui, per esigenze di carattere agronomico (a titolo di esempio per causa dell'insalubrità del terreno), non sia possibile il reimpianto della medesima specie e/o varietà e/o non necessariamente della stessa tipologia e/o schema di allevamento per oggettive esigenze agronomiche e/o tecniche e/o economiche, dandone giustificazione nella prevista perizia asseverata. Il costo ammissibile a contributo non potrà in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello “status quo ante”*;
 - 3) in coda alla lettera m) è inserito *“o per la realizzazione di nuovi manufatti nel caso in cui non risulti tecnicamente possibile e/o conveniente ripristinare quelli danneggiati. In tale caso il tecnico dovrà debitamente giustificare le ragioni oggettive a supporto che dovranno essere espressamente indicate nella prevista perizia asseverata;”*;
 - 4) la lettera t) è così riscritta *“i danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018;”*
 - 5) alla lettera y) è eliminata la frase *“, con particolare riferimento ai beni e materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri”*;
 - 6) dopo la lettera aa) è inserita la seguente frase *“bb) lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali nonché per le attività di cui alla lettera u) e v)*

del presente articolo. Tali lavori in economia potranno essere ammessi a contributo se il costo sostenuto per la manodopera utilizzata nonché le spese per acquisto dei materiali sono realizzati con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro.”;

- 7) dopo la sezione 4 è aggiunta la **“SEZIONE 4 bis - Stato del terreno**
Alla data della presente dichiarazione, il terreno è:
 - danneggiato*
 - ripristinato*
 - o *in parte*
 - o *totalmente”;*
 - 8) alla sezione 7, lettera a), è eliminato il periodo *“o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività e i relativi interventi di ripristino non migliorino e/o incrementino le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio ed efficienza”;*
 - 9) alla lettera k), dopo la parola *“aa)”* sono aggiunte *“e bb)”;*
 - 10) alla sezione 8, nella tabella al punto 2), dopo la riga *“come da Sez. 3 let. aa)”* è aggiunta la riga *“come da Sez. 3 let. bb)”;*
 - 11) dopo la sezione 8, alla voce dichiara di essere consapevole, nel secondo alinea è eliminata la frase *“il cui importo complessivo non è superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00) e”;*
- b) All'Allegato 3, relativo alla perizia tecnica:
- 1) nella parte B, alla sezione 4, lettera d), punto 5), dopo la parola *“pertinenze”* è inserito *“comprese le recinzioni, per la quota di proprietà”;* è eliminato il periodo *“ovvero nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato; per la definizione di unità strutturale, si rinvia alle norme tecniche di costruzione (NTC 2018 e s.m.i.)”;*
 - 2) in coda alla lettera l) è inserito *“o con produzione arborea e arbustiva di tipologia differente dalla preesistente nel caso in cui, per esigenze di carattere agronomico (a titolo di esempio per causa dell'insalubrità del terreno), non sia possibile il reimpianto della medesima specie e/o varietà e/o non necessariamente della stessa tipologia e/o schema di allevamento per oggettive esigenze agronomiche e/o tecniche e/o economiche, dandone giustificazione nella prevista perizia asseverata. Il costo ammissibile a contributo non potrà in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello “status quo ante”;*
 - 3) in coda alla lettera m) è inserito *“o per la realizzazione di nuovi manufatti nel caso in cui non risulti tecnicamente possibile e/o conveniente ripristinare quelli danneggiati. In tale caso il tecnico dovrà debitamente giustificare le ragioni oggettive a supporto che dovranno essere espressamente indicate nella prevista perizia asseverata;”;*
 - 4) la lettera t) è così riscritta *“i danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018;”*
 - 5) alla lettera y) è eliminata la frase *“, con particolare riferimento ai beni e materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri”;*
 - 6) dopo la lettera aa) è inserita la seguente *“bb) lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali nonché per le attività di cui alla lettera u) e v) del presente articolo. Tali lavori in economia potranno essere ammessi a contributo se il*

costo sostenuto per la manodopera utilizzata nonché le spese per acquisto dei materiali sono realizzati con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro.”;

- 7) alla sezione 5), la lettera t) è così riscritta: *“danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, ... (come da sez. 4 lettera t)”;*
- 8) dopo la lettera aa) è inserita la seguente *“bb) lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali ... come da sez. 4 lettera bb);*
- 9) nella Parte C, sezione 6, interventi di ripristino dell'immobile, dopo la lettera “aa)” è aggiunta la lettera “bb)”.

Articolo 2

(Modifiche e integrazioni all'ordinanza 14/2023 emanata in data 3 novembre 2023)

1. Modifiche e integrazioni all'articolo 1, il comma 2 è così riscritto: *“Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche:*
 - a) *agli edifici che comprendono anche unità immobiliari non adibite ad uso residenziale, purché all'interno dell'edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita a residenza limitatamente alle parti comuni;*
 - b) *agli edifici/unità immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale di proprietà di persone fisiche sfitte alla data dell'evento;*
 - c) *agli edifici/unità immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale di proprietà di persone fisiche, che alla data dell'evento, risultavano nella disponibilità di imprese, persone giuridiche, enti e/o associazioni sulla base di un valido titolo regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo) qualora l'affittuario abbia delegato il proprietario alla presentazione della domanda di contributo o qualora il titolo di disponibilità si sia risolto;*
 - d) *alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche non aventi natura pertinenziale rispetto alla unità immobiliare;*
 - e) *ai terreni agricoli di proprietà di persone fisiche che, alla data dell'evento risultavano affittati ad aziende produttive o agricole con contratto regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo) qualora l'affittuario non intenda presentare la domanda di contributo.”.*

2. Integrazioni all'articolo 2:
 - a) al comma 2 dopo le parole *“già riconosciuta,”* sono inserite le parole *“per i medesimi interventi”;*
 - b) al comma 3:
 - a) le parole *“ad uso abitativo e relative pertinenze”* sono sostituite con le parole *“di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 1”;*
 - b) alla lettera a), dopo il punto 2) è inserito il punto *“3) in unica soluzione, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate;”;*
 - c) alla lettera b) al punto 2) dopo le parole *“totale delle spese”* sono inserite le parole *“e dei relativi controlli”;*
 - d) alla lettera b), è eliminata la frase *“In tale ambito, al fine di consentire un rapido ripristino funzionale degli edifici, saranno considerati prioritari i casi delle parti comuni condominiali.”.*

e) alla lettera b), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente punto “3) *in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate.*”

3. Integrazioni all'articolo 3:

a) al comma 1, lettera a), punto 6) dopo la parola “*pertinenze*” è inserita la frase “*comprese le recinzioni, per la quota di proprietà*”;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

“*6bis. La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento alluvionale per successione ereditaria.*

“*6ter. La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che alla data dell'evento rivestivano la qualifica di promissari acquirenti purché il contratto preliminare di vendita sia stato stipulato prima della data degli eventi del 1° maggio 2023 e nei 180 giorni successivi a tale data il contratto definitivo di vendita sia stato regolarmente registrato e trascritto.*”;

c) al comma 8, in coda alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo “*Il contributo minimo che sarà riconosciuto per la perizia è pari a euro 750,00 (settecentocinquanta/00).*”;

d) al comma 8, ultimo capoverso, le parole “*al netto dell'IVA e*” sono sostituite da “*al lordo dell'IVA e cassa professionisti e*”.

e) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: “*Articolo 3 bis (Deroghe) 1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, al fine di consentire un rapido rientro alle normali condizioni di vita e di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, i Comuni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della disciplina edilizia, possono provvedere in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi.*

In particolare, nei casi in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di un'amministrazione diversa dal Comune, necessario ai fini del perfezionamento del titolo edilizio, lo Sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza dei servizi semplificata anche in modalità asincrona da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.”.

4. Modifiche all'articolo 4:

a) al comma 1, lettera a) sono eliminate le parole “*di una persona fisica o*”;

b) il comma 3 è così riscritto: “*La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo non è accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, che non richiedano la presentazione di una pratica edilizia costituendo attività di edilizia libera, a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,*

del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222". Il Commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti al fine di verificare la regolarità edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. In tali casi, i comuni interessati provvederanno al rilascio della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli, richiedendo al privato, se necessario, integrazione documentale. Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarità, il contributo non sarà erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, già avvenuta, si procederà ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti";

5. Integrazioni all'articolo 5:

- a) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera "c) *persone fisiche proprietarie di immobili o terreni agricoli sui quali, alla data dell'evento, insistevano attività condotte da terzi con contratto regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo), a condizione che il titolo di disponibilità sia stato risolto ovvero il proprietario sia stato autorizzato dal conduttore ad effettuare i lavori di ripristino.*";
- b) al comma 4 le parole "30 (trenta)" sono sostituite con le parole "60 (sessanta)";

6. Modifiche ed integrazioni all'articolo 6, al comma 3, la frase "sottoscritto da parte di tutti i proprietari del condominio" è sostituita dalla seguente "costituita ai sensi delle maggioranze previste dal Codice civile in relazione alla natura dei lavori".

7. Modifiche ed integrazioni all'articolo 8, comma 4, lettera b),

- a) al punto 1) dopo la parola "comma" il numero "2" è sostituita dal numero "3";
- b) al punto 7), dopo la parola "immobile" sono aggiunte le parole "ove previsto";
- c) in coda al punto 7) la frase "(questi ultimi quando necessario ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente ordinanza)" è stralciata.

8. Modifiche ed integrazioni all'articolo 9:

- a) il primo periodo del comma 2 è così riscritto "*I comuni, all'avvio dell'istruttoria, devono altresì verificare, ove necessario e a esclusione delle attività in edilizia libera previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato e relative pertinenze, ovvero quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera c), anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Omissis*";
- b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la lettera "c) *il richiedente non sia stato destinatario per lo stesso immobile di altri contributi concessi a titolo di risarcimento, anche parziale, per gli stessi interventi, indicandone l'ammontare eventualmente già erogato*";
- c) al comma 3 la frase "*, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,*" è sostituita con la seguente "*attraverso richiesta di integrazioni*".
- d) al comma 3, l'ultimo periodo è così riscritto "*All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., ad inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato, e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro 10 (dieci) giorni dal suddetto preavviso.*";
- e) al comma 5, tra le parole "*All'esito ... delle verifiche*" è aggiunta la parola "*positivo*".
- f) al comma 5, gli ultimi due periodi sono così riscritti:

“In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è interrotto e il comune, provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di 30 (trenta) giorni per il riscontro, i vizi, le difformità o le esigenze di integrazioni documentali necessarie per consentire la finalizzazione dell’istruttoria.

All’esito delle infruttuose integrazioni o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., ad inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato, e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro 10 (dieci) giorni dal suddetto preavviso.”;

- g) al comma 6 è eliminata la frase *“, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,”*.

9. Modifiche ed integrazioni all’articolo 10,

- a) al comma 3, lettera c) la frase *“se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti”* è sostituita dalla seguente *“ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – articolo 1, comma 53 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e s.m.i.), ove tali disposizioni ne prevedano l’obbligatorietà”*;
- b) al comma 3, lettera c) le parole *“e fatturati”* sono eliminate;
- c) al comma 4, le parole *“la fattura relativa”* sono sostituite con la frase *“le fatture anche in formato cartaceo, ovvero copia di cortesia, relative”*.
- d) al comma 4, dopo le parole *“omissis... che ne consenta la tracciabilità”* è inserita la frase *“; sono ammessi pagamenti effettuati dai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonché dei conviventi more uxorio.”*.

10. Integrazioni all’articolo 11, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera *“c) provvedere a rientrare nell’abitazione entro 3 mesi dalla fine lavori, o dalla recuperata utilizzabilità nel caso di interventi di edilizia libera, presentando una dichiarazione sullo stato dell’occupazione, qualora lo stesso beneficiario o altri soggetti usufruiscano di misure relative all’autonoma sistemazione o di alloggi resi disponibili nell’ambito dello stato di emergenza in relazione allo stesso immobile.”*.

11. Conseguentemente alle modifiche apportate dalla presente ordinanza:

- a) all’Allegato 1, relativo alla domanda di contributo:
- 1) nella dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio e prima della sezione 2, sono aggiunti i seguenti punti *“erede di _____; promissario acquirente, contratto preliminare di vendita stipulato il ___/___/_____ e contratto definitivo di vendita registrato e trascritto il ___/___/_____”*;
 - 2) alla sezione 2, punto 6., dopo la parola *“pertinenze”* sono inserite le seguenti parole *“comprese le recinzioni, per la quota di proprietà”*;
 - 3) alla sezione 2, alla lettera j) la parola *“netto”* è sostituita con *“lordo”* e dopo IVA è inserita la seguente *“e cassa professionisti”*;
 - 4) alla sezione 3 dopo garage è inserito *“altro (specificare: _____)”*;
 - 5) alla sezione 5, alla lettera a) sono eliminate le parole *“di una persona fisica o”*;
 - 6) dopo la sezione 7, alla voce dichiara di essere consapevole, nel secondo alinea è eliminata la frase *“il cui importo complessivo non è superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00) e”*;
 - 7) alla DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, nell’elenco ALLEGATO E/O DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SOLO SE RICORRE IL CASO, dopo *“Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità”* aggiungere:

Contratto preliminare di vendita

- Contratto definitivo di vendita
- Verbale assemblea di condominio

- b) all'Allegato 3, relativo allo schema di perizia tecnica:
- 1) alla sezione 2, al primo periodo dopo la parola “*calamitosi,*” è inserita “*avente destinazione d’uso (specificare: _____)*”;
 - 2) alla sezione 3, è eliminata la parola “*residenziale*” dove presente;
 - 3) alla sezione 3 la frase “*se è stata realizzata in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, è stata conseguita, alla data dell’evento calamitoso la sanatoria ...omissis*” è modificata in “*se è stata realizzata in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, è stata conseguita, alla data della domanda la sanatoria ai sensi...omissis*”;
 - 4) alla sezione 4, è eliminata la parola “*residenziale*” dove presente;
 - 5) alla sezione 4, alla lettera a), punto 6., dopo la parola “*pertinenze*” sono inserite “*comprese le recinzioni, per la quota di proprietà*”;
 - 6) alla sezione 4, al punto j) la parola “*netto*” è sostituita con “*lordo*” e dopo IVA è inserita la seguente “*e cassa professionisti*”;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO